

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2010, n. 11

Decreto legislativo n. 163/2006, art. 125. Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003", ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 recante "Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale";

Visto il testo regolamentare predisposto dal Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2563;

Decreta:

1. E' emanato il "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

Art. 1.
Finalita'

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003) disciplina le modalita', i limiti e le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominata Direzione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, mutuo riconoscimento, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', concorrenza ed eco-nomicita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 2.
Abbreviazioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) Il direttore centrale e' il direttore centrale ambiente e lavori pubblici;
- b) Il responsabile del procedimento e' il direttore del servizio titolare del relativo capitolo di spesa, il titolare di posizione organizzativa, i funzionari delegati, con riferimento ai contratti da essi stipulati;
- c) il soggetto richiedente e' il direttore di servizio, diverso dal soggetto di cui alla lettera b), nel cui interesse viene acquisito il servizio o la fornitura o, nei casi di competenza, il titolare delegato di posizione organizzativa, il coordinatore di struttura stabile o altro soggetto all'uopo designato ai sensi di legge.

Art. 3.
Tipologia dei servizi e delle forniture in economia

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 15 e seguenti della legge 23 luglio 2009, n. 12 recante "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007", possono essere svolti in economia esclusivamente i servizi afferenti:

- a) alla materia ambientale;
- b) alla materia dei lavori pubblici;
- c) alle competenze dei Servizi della Direzione;
- d) ad attivita' di analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informatici e di innovazione nel settore informativo e della comunicazione svolte da societa' di servizi funzionali alle attivita' dei Servizi della Direzione, fatte salve le convenzioni stipulate dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi;
- e) ad attivita' tecnico professionali funzionali alle attivita' dei Servizi della Direzione;
- f) ad attivita' per l'organizzazione di corsi di formazione, di convegni, di congressi, di mostre e manifestazioni svolte da societa' di servizi, ivi compresa la locazione dei locali, l'organizzazione di coffee break e colazioni di lavoro anche tramite catering, il noleggio delle attrezzature tecniche ed informatiche, la remunerazione dei relatori, la promozione dell'iniziativa, la progettazione, la stampa, e la pubblicazione del materiale

promozionale e del materiale didattico, ivi compresa la riproduzione su supporti informatici ottici, ottico magnetici, magnetici comprese memorie di massa, cd-rom, dvd, penne usb;

g) ad attivita' tecniche catastali e tavolari;

h) ad attivita' tecniche di rilevazione dei beni immobili;

i) ad attivita' di analisi e studio riguardanti aspetti di natura urbanistica, paesaggistico/ambientale, di edilizia ed economica svolte da societa' di servizi, pertinenti alle istruttorie tecniche e all'attivita' pianificatoria della Direzione Centrale;

j) ad attivita' di analisi informatica afferente anche alla cartografia digitale e alle informazioni territoriali in formato elettronico svolte da societa' di servizi, fatte salve le convenzioni stipulate dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.

2. Possono essere acquisite in economia le forniture afferenti a:

a) forniture di beni, materiali e attrezzature funzionali alle attivita' della Direzione. Tali risultano, fra gli altri, quelli indicati dalla legge regionale 4/2001, art. 8, comma 52 (materiali e attrezzature d'ufficio compresi quelli informatici, libri, riviste, pubblicazioni, anche a supporto informatico, accesso a pagamento a banche dati on line);

b) attrezzature informatiche compresi i materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo funzionali alle attivita' della Direzione;

c) cancelleria informatica quale, a titolo esemplificativo, supporti informatici ottici, ottico magnetici, magnetici comprese memorie di massa, cd-rom, dvd, penne usb, funzionali alle attivita' della Direzione;

d) software, sistemi operativi e software applicativo, anche di rete e funzionante via internet, nonche' procedure informatiche, fatte salve le convenzioni stipulate dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi;

e) accesso a pagamento a riviste on-line.

3. Il ricorso all'acquisizione di servizi e forniture in economia e' altresì ammesso, in conformita' all'art. 125, comma 10 del decreto legislativo 163/2006, nei seguenti casi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 4.

Procedure per l'acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni in economia di servizi e forniture oggetto del presente regolamento possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali o mezzi propri o appositamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio della Direzione centrale Ambiente e lavori pubblici, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario, quando le

acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 5.

Limiti e modalita' di acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni di servizi e forniture in economia sono ammesse, per importi complessivi fino all'importo di euro 80.000, al netto di I.V.A. e oneri previdenziali.

2. Le prestazioni di servizi e forniture che ricadono nell'ambito e nei limiti di applicazione del presente regolamento, non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

3. Nell'acquisizione da terzi di servizi e forniture in economia nella forma del cottimo fiduciario sono individuate, nel presente regolamento, procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto del servizio e della fornitura ed all'urgenza dell'intervento.

Art. 6.

Requisiti

1. Possono essere affidatari dei servizi e delle forniture in economia i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 125, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 i soggetti rilasciano idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 7.

Richiesta di acquisizione di servizi e di forniture

1. Il soggetto richiedente inoltra formale richiesta al responsabile del procedimento in ordine all'acquisizione del servizio o della fornitura indicando in particolare:

- a) una precisa descrizione del servizio o della fornitura, ivi comprese le sue caratteristiche tecniche;
- b) eventuali termini di garanzia ed assistenza;
- c) le modalita' di realizzazione del servizio o della fornitura;
- d) l'entita' presunta della prestazione;
- e) il termine per l'adempimento della prestazione;
- f) i requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per la prestazione del servizio o della fornitura;
- g) Il criterio di aggiudicazione prescelto tra quello del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e, in tal caso, gli elementi di valutazione dell'offerta.

2. Il soggetto richiedente, con la medesima nota, provvede altresì a comunicare:

- a) nei casi consentiti dalla normativa vigente, il nominativo del soggetto cui affidare direttamente il servizio o la fornitura;
- b) previa indagine di mercato, i nominativi di almeno cinque soggetti da invitare nel caso sia necessario procedere con evidenza pubblica;
- c) in ogni caso, relativamente all'affidamento di servizi, un'attestazione circa la carenza all'interno della struttura di riferimento di specifiche competenze concernenti l'oggetto dell'incarico, ovvero un'attestazione motivata circa l'impossibilita' di utilizzo delle risorse assegnate;
- d) in ogni caso, un'attestazione circa la puntuale corrispondenza tra incarico e finalita' perseguite;

e) le ragioni di urgenza nei casi di cui all'art. 3, comma 2 lettera d).

3. Al fine del rilascio, a cura del responsabile del procedimento, della valutazione di congruita' economica e dell'attestazione di conformita' ai sensi della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), il soggetto richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento, e' tenuto a fornire le proprie valutazioni in ordine alla congruita' economica del corrispettivo contrattuale, nonche' in ordine alla conformita' della prestazione fornita rispetto a quanto previsto dal contratto.

4. La valutazione di congruita' tecnica delle dotazioni informatiche ad elevata complessita', diverse da quelle di largo consumo, e' effettuata sulla base degli standard adottati nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

5. La valutazione di cui al comma 4 e' espressa dal Direttore del Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il soggetto richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento, e' tenuto a fornire le proprie valutazioni in ordine all'opportunita' di concedere la proroga prevista dall'art. 10 comma 4.

Art. 8.

Acquisizione di servizi e forniture di importo
compreso tra € 20.000,00 e € 80.000,00

1. Il responsabile dell'istruttoria seleziona, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile del procedimento, ovvero dal soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 e, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei anche mediante adeguata rotazione, almeno cinque operatori economici tra i quali viene individuato l'operatore economico prestatore del servizio o della fornitura, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante lettera o telefax o messaggio di posta elettronica certificato, che deve precisare il criterio prescelto per il raffronto delle offerte e, nel caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta. Nel caso in cui talune offerte dovessero presentare un prezzo anormalmente basso riferito alla prestazione, potra' essere richiesto all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 163/2006. All'esclusione potra' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

3. La lettera di invito di cui al comma 2 deve contenere inoltre:

- a) l'indicazione del Servizio proponente;
- b) una precisa descrizione del servizio o della fornitura, ivi comprese le sue caratteristiche tecniche;
- c) eventuali termini di garanzia e di assistenza;
- d) l'importo a base di gara stabilito dall'Amministrazione, al netto dell'IVA;
- e) le modalita' di prestazione del servizio o della fornitura;
- f) le modalita' ed il termine per la presentazione delle offerte.

4. La comunicazione di invito deve, altresì, prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati dichiarino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 445/2000:

a) di possedere i requisiti stabiliti dall'art. 125, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006;

b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo 163/2006;

c) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del decreto legislativo 163/2006 per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare.

5. Nella comunicazione di invito di cui al comma 2 sono altresì indicati:

a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.;

b) la previsione che la proposta contrattuale degli operatori economici selezionati deve pervenire alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito medesima;

c) la previsione che gli operatori economici selezionati si impegnano a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte;

d) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

e) le condizioni di esecuzione del contratto, fra cui anche i termini per l'esecuzione della prestazione;

f) le indicazioni relative alle modalità di pagamento e alle persone titolate a riscuotere;

g) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'amministrazione regionale di risolvere in danno il contratto, previa diffida, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento dell'appaltatore;

h) il foro competente per l'insorgere di ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto o la previsione di eventuali altre forme di tutela quali accordo bonario, transazione o arbitrato;

i) la previsione che gli operatori economici selezionati devono precisare, all'atto della presentazione dell'offerta, gli estremi del contratto collettivo nazionale e territoriale che verrà applicato nel rapporto di lavoro con le proprie maestranze, in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni;

j) la previsione che gli operatori economici selezionati devono indicare: la quota percentuale di subappalto o cottimo di cui intendono avvalersi nei limiti previsti dalla legge, l'oggetto e il prezzo del contratto di subappalto o cottimo;

k) la previsione che nel caso in cui l'operatore economico esecutore si avvalga del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto o cottimo una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o cottimo;

l) la previsione che l'operatore economico esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali;

m) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche dell'incarico ed alle modalità di aggiudicazione prescelte.

6. Nella lettera di invito di cui al comma 2 può essere indicata la clausola per cui l'amministrazione può astenersi dal procedere ad aggiudicazione nel caso in cui dovesse venir presentata una sola offerta.

7. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interpellato, deve pervenire entro il

termine previsto dalla lettera d'invito mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Centrale Ambiente e lavori pubblici, riportando sul plico la dicitura "Offerta per affidamento di servizio/fornitura" e l'oggetto dell'incarico.

8. Alla lettera di offerta dovranno essere allegati, pena la non ammissibilita' della stessa:

a) la dichiarazione sostitutiva resa dai legali rappresentanti dell'offerente ai sensi degli articoli 46, 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4;

b) copia della comunicazione d'invito, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute, completata a cura dell'offerente in tutte le parti ove tale completamento sia previsto e richiesto;

c) tutta la documentazione richiesta con la lettera d'invito;

d) l'offerta tecnica;

e) l'offerta economica.

9. L'affidatario del servizio o della fornitura e' individuato tra quelli che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella lettera di invito.

10. Decorso il termine per la presentazione delle offerte precisato nella lettera di invito, la valutazione delle offerte stesse e' operata con le seguenti modalita':

a) qualora il criterio di valutazione adottato sia quello del prezzo piu' basso, le offerte sono valutate da un seggio di gara, nominato con decreto del Direttore Centrale, composto da un presidente, di norma il responsabile del procedimento, e da due testimoni scelti preferibilmente tra i dipendenti del Servizio nel cui interesse viene affidato il servizio o la fornitura e, in ogni caso tra i dipendenti della Direzione, ovvero di altre Direzioni centrali se ritenuto opportuno per specifiche esigenze di carattere tecnico;

b) qualora il criterio di valutazione adottato sia quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le offerte sono sottoposte a valutazione comparativa da parte di una commissione, appositamente nominata con decreto del Direttore Centrale, riunita dal responsabile del procedimento e composta, di norma, dal soggetto richiedente ovvero, nel caso in cui le due figure coincidano, dal responsabile del procedimento, che la presiede e da due altri soggetti scelti preferibilmente tra i dipendenti del Servizio nel cui interesse viene affidato l'incarico e, in ogni caso, tra i dipendenti della Direzione, ovvero di altre Direzioni centrali se ritenuto opportuno per specifiche esigenze di carattere tecnico.

11. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario del servizio o della fornitura sara' dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti del seggio di gara o della Commissione.

12. Nel caso di parita' tra uno o piu' offerte presentate il servizio o la fornitura verranno aggiudicati mediante sorteggio.

13. Il responsabile dell'istruttoria verifica a campione la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal miglior offerente o dagli altri operatori economici concorrenti.

14. La comunicazione dell'aggiudicazione verra' data, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta.

15. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili sara' altresì data comunicazione delle motivazioni di esclusione, qualora richieste.

Art. 9.

Affidamento di servizi e forniture
di importo fino a 20.000,00 euro

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, il responsabile del procedimento provvede all'affidamento diretto del servizio o della fornitura nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

2. Al soggetto individuato nel rispetto dei principi di cui al comma 1 viene inviata dal responsabile del procedimento, mediante lettera raccomandata, la proposta di affidamento, che deve specificare:

- a) il Servizio proponente;
- b) l'oggetto del servizio o della fornitura da affidare;
- c) le modalita' di realizzazione del servizio o della fornitura;
- d) il termine per l'adempimento della prestazione;
- e) l'importo stabilito dall'Amministrazione regionale;
- f) eventuali termini di garanzia e assistenza.

3. L'accettazione della proposta di affidamento deve pervenire, tramite lettera raccomandata, entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della stessa, ovvero entro un termine diverso eventualmente stabilito nella proposta di affidamento, unitamente alla dichiarazione prevista dal comma 4 dell'art. 8, pena la decadenza della proposta stessa.

Art. 10.

Formalizzazione dell'affidamento del servizio e della fornitura

1. Il responsabile del procedimento formalizza l'affidamento del servizio o della fornitura mediante contratto redatto in duplice originale, ove sono stabiliti gli obblighi dell'incarico.

2. Il contratto contiene la presa d'atto dei requisiti dell'art. 6, i dati anagrafici e fiscali, oltre agli elementi di seguito specificati:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) luogo della prestazione;
- c) termine della prestazione;
- d) modalita' specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- e) compenso;
- f) modalita' di pagamento;
- g) foro competente in caso di controversie.

3. Il contratto puo' altresì contenere eventuali clausole di recesso, risoluzione o condizione risolutiva di adempimento, termini essenziali.

4. Eventuali proroghe al termine per l'esecuzione della prestazione possono essere concesse dal responsabile del procedimento, sulla base di idonee ed oggettive motivazioni avanzate per iscritto dall'affidatario. La concessione della proroga e' comunicata all'affidatario con lettera che si intende integrativa del contratto.

5. La formale stipula del contratto, previsto nella forma della scrittura privata, potra' consistere anche in apposito scambio di lettere con cui il responsabile del procedimento dispone l'ordinazione dell'incarico; la nota dovra' riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 11.

Penali

1. L'espletamento del servizio o della fornitura affidati oltre i termini contrattualmente stabiliti, determina in via ordinaria l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1% dell'importo netto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4 e fatte salve eventuali condizioni diverse stabilite nel contratto.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.